

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1470

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato **MICHELE BORDO**

Norme per l’attuazione della mobilità volontaria dei lavoratori

Presentata il 1° agosto 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — Uno degli obiettivi qualificanti di ogni azione di governo è favorire l’incremento dei livelli occupazionali in uno con il miglioramento delle condizioni in cui l’attività lavorativa è svolta. Quest’ultimo aspetto assume particolare rilievo rispetto a quanti, lavoratrici e lavoratori, esercitano la propria professione o svolgono il proprio impiego assumendo su di sé lo *stress* psico-fisico e, in molti casi, l’onere economico della mobilità. Il nostro Paese, a più e diversi livelli, sopporta un costo, economico e sociale, crescente a causa della diffusione del « pendolarismo » di lavoratori dalla località di residenza familiare al luogo di lavoro e viceversa. La riduzione del pendolarismo, dunque, è interesse dei lavoratori e delle aziende, pubbliche o private, e, ancor più, dell’intera collettività, al punto da legittimare un intervento legislativo che favorisca e incentivi l’attuazione di misure

per l’incentivazione della mobilità volontaria.

Per mobilità volontaria si deve intendere lo spostamento del luogo fisico o geografico di lavoro attuato dal lavoratore a seguito di una domanda esplicita e determinato da esigenze personali o di carattere familiare, ovvero da nuovi obiettivi formativi o professionali.

I benefici collegati all’attuazione della mobilità volontaria sono evidenti.

Il lavoratore che riesce a ottenere l’avvicinamento alla propria sede di residenza realizza, innanzitutto, un notevole risparmio delle spese sostenute per lo spostamento. Ciò determina un indiretto incremento di reddito ed elimina un costo aggiuntivo surrettizio della prestazione d’opera.

La riduzione del numero di pendolari, al pari della riduzione delle tratte percorse, produce effetti positivi diretti sul

sistema dei trasporti e sulle reti a servizio del sistema stesso. La diminuzione del traffico veicolare privato, infatti, favorisce la riduzione del tasso di incidentalità e, dunque, anche dei costi sociali e sanitari ad esso connessi, e ne migliora la sostenibilità ambientale. Il minor affollamento dei mezzi di trasporto pubblico, notoriamente inadeguati sotto il profilo della quantità, migliora la qualità del servizio pubblico stesso.

L'avvicinamento della sede di lavoro alla residenza del lavoratore produce effetti positivi sulle sue relazioni familiari e sociali, con indubbi benefici sotto il profilo psico-fisico, anche a vantaggio della produttività.

La pubblica amministrazione, soggetto centrale della presente proposta di legge, ricava inoltre dalla mobilità volontaria una maggiore efficienza, generata anche dall'interscambio tra lavoratori di esperienze diverse e maturate in ambienti diversi, nonché la riduzione del tasso di assenza, negativamente influenzato dalle disfunzioni del sistema di trasporto pubblico (mezzi scarsi, infrastrutture inadeguate eccetera) e dai problemi che gravano su quello privato (infrastrutture inadeguate, traffico intenso eccetera).

Grazie all'introduzione delle norme proposte, la pubblica amministrazione è positivamente sollecitata ad attivarsi per la riorganizzazione degli organici, nonché per favorire la copertura di ogni singolo posto vacante attraverso procedure trasparenti e svincolate dalla mera e arbitraria volontà politica. Infatti, la mobilità dei lavoratori all'interno delle amministrazioni e tra amministrazioni diverse è oggi ammessa; ma le norme vigenti, fatta eccezione per la pubblica istruzione, non sono in grado di neutralizzare il veto imposto dai vertici amministrativi nel caso di mobilità interna all'amministrazione stessa o, ancora peggio, nel caso di passaggio dall'una all'altra amministrazione.

Il ricorso organico e programmato alla mobilità volontaria dei lavoratori, inoltre, consente di ridurre, se non di eliminare del tutto, i costi sostenuti per l'espletamento di concorsi banditi senza tener in alcun conto le graduatorie degli idonei in analoghi concorsi: donne e uomini che attendono di lavorare dopo aver faticosamente guadagnato il diritto a farlo.

La presente proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il comparto della pubblica amministrazione e per il bilancio dello Stato; anzi, nel breve periodo, potrebbe determinare un consistente taglio delle spese correnti sostenute per la selezione del personale. Fa eccezione il comparto della sanità, a causa dell'obbligatorietà della pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale*, dell'avviso di assunzione per mobilità del personale dirigente medico di primo livello prima dell'espletamento dei concorsi ordinari; tali maggiori oneri sono, però, compensati dalle minori spese derivanti dalla pubblicazione solo per estratto degli avvisi di selezione pubblica per il conferimento di incarichi quinquennali di dirigente medico responsabile di struttura complessa, che oggi avviene in forma integrale (con acquisti di spazi in misura superiore, fino a dieci volte, rispetto a quanto necessario per una pubblicazione per estratto e che devono essere replicati ogni cinque anni alla scadenza del contratto). D'altronde, l'introduzione dell'obbligo di una preventiva procedura di mobilità, prima di esperire le ordinarie procedure concorsuali, per l'assunzione dei dirigenti medici di primo livello scaturisce dalla necessità di favorire la maggiore e migliore circolazione di competenze e di professionalità, soprattutto a vantaggio dei territori in cui la professionalità non ha modo di emergere anche a causa di distorsioni nepotistiche.

Si fonda su queste considerazioni la proposta di legge sulla mobilità volontaria che sottopongo alla vostra attenzione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. La mobilità volontaria è un diritto del lavoratore.

2. Le pubbliche amministrazioni, compresi le Forze armate e i Corpi di polizia, hanno l'obbligo di portare a conoscenza dei loro dipendenti il numero, la qualità e il profilo professionale dei posti di lavoro vacanti o di nuova istituzione ovunque situati e consentire agli stessi la mobilità volontaria su tali posti, prima di procedere a nuove assunzioni. La presente disposizione si applica anche al personale dirigente medico di primo livello del comparto sanitario.

ART. 2.

1. La mobilità volontaria di cui all'articolo 1, comma 2, deve avere periodicità almeno annuale. I criteri, le modalità e i tempi di attuazione sono stabiliti dalla contrattazione collettiva o dalle intese con le rappresentanze dei lavoratori.

2. L'eventuale ritardo nell'espletamento delle procedure di contrattazione o di intesa di cui al comma 1 non può essere motivo di rinvio della mobilità volontaria, che deve essere comunque attuata dall'amministrazione interessata con criteri trasparenti ed equi entro il 31 dicembre di ogni anno anche in assenza di accordo contrattuale o di intesa.

ART. 3.

1. Nel settore del pubblico impiego è possibile bandire pubblici concorsi o selezioni, nonché procedere alle successive assunzioni, per ogni posto vacante in pianta organica, solo se per lo stesso posto,

dichiarato vacante o scoperto, non sia pervenuta nessuna richiesta di mobilità volontaria di personale già dipendente della stessa pubblica amministrazione per almeno due procedure annuali e non sia pervenuta nello stesso biennio nessuna richiesta di mobilità di personale dipendente da un'altra pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

2. Per consentire le tipologie di mobilità di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni pubbliche sono tenute a rendere costantemente noti e aggiornati il numero, la qualità e il profilo professionale dei posti di lavoro scoperti o di nuova istituzione e la loro localizzazione geografica tramite pubblicazione sui propri siti *internet* istituzionali; gli stessi dati sono divulgati in forma sintetica anche sul sito *internet* del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Le procedure di assunzione per mobilità del personale dirigente medico di primo livello del comparto sanitario sono pubblicate per estratto anche nella *Gazzetta Ufficiale* — 4^a serie speciale. La pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* — 4^a serie speciale degli avvisi di selezione pubblica per il conferimento di incarichi quinquennali di dirigente medico responsabile di struttura complessa avviene esclusivamente per estratto.

4. Il ritardo nell'espletamento di eventuali procedure interne di riqualificazione o di passaggio di area non può costituire motivo di ritardo della procedura della mobilità volontaria di cui alla presente legge, che deve essere comunque attuata per almeno la metà dei posti disponibili individuati, a domande pervenute, nell'ordine, a livello di città o comune, provincia, distretto e regione.

ART. 4.

1. Il trasferimento da una sede all'altra della stessa amministrazione o da una pubblica amministrazione a un'altra av-

viene in costanza di rapporto di lavoro con conservazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, del profilo professionale e del trattamento economico in godimento, salvo migliore retribuzione.

2. Sono fatte salve le forme di mobilità già previste dalla legislazione vigente più favorevoli al lavoratore.

ART. 5.

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



17PDL0015020